

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1653

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEIDDA, CIABURRO, FRASSINETTI, MOLLICONE, OSNATO, VARCHI**

Disposizioni perequative in materia pensionistica in favore dei dipendenti pubblici destinatari del blocco delle retribuzioni disposto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

*Presentata il 7 marzo 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende correggere alcuni effetti distortivi determinati dal superamento del cosiddetto « blocco retributivo » introdotto — nell'ambito delle misure per il contenimento della spesa pubblica — dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dall'articolo 9, commi 1 e 21, terzo e quarto periodo, con riferimento, precipuamente, al personale del comparto sicurezza e difesa.

In particolare, il citato blocco ha determinato una cristallizzazione delle retribuzioni del suddetto personale per un quadriennio:

*a)* dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, per effetto del citato decreto-legge n. 78 del 2010;

*b)* dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, per effetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, (articolo 1, comma 1, lettera *a*)) che ne ha prolungato la vigenza per un ulteriore anno.

Con i provvedimenti indicati, per il relativo periodo, il legislatore ha sostanzialmente congelato il naturale maturarsi anche dei meccanismi di adeguamento retributivo, riconoscendo però la loro validità ai fini giuridici: un effetto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è cessato, ma solo in favore del personale ancora in servizio, il quale si è visto riconoscere, correttamente, a tale data, gli effetti economici delle promozioni e delle progressioni di carriera maturate durante il quadriennio 2011-2014.

Ciò non è avvenuto – pur non essendo tale esclusione in alcun modo prevista dalla normativa indicata – in favore del personale che nell’arco del medesimo quadriennio ha lasciato il servizio, in particolare perché collocato in quiescenza: infatti, il citato personale ha visto negarsi il riconoscimento degli effetti economici delle promozioni e delle progressioni di carriera maturate (e giuridicamente valide) durante il quadriennio, con conseguente decurtamento del trattamento pensionistico determinato sulla base dell’ammontare dell’ultimo stipendio percepito nell’anno 2010.

La presente proposta di legge interviene, quindi, al fine di evitare che tale disposizione – peraltro di carattere eccezionale e necessariamente temporaneo, come del resto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale con la recente sentenza n. 200 del 2018 – abbia, seppur indirettamente, degli effetti permanenti: in particolare, l’intervento proposto prevede il riconoscimento pensionistico dei trattamenti economici « congelati » – con esclusione del cosiddetto « meccanismo di progressione bien-

nale per classi e scatti » – e la conseguente corresponsione, ad opera degli interessati, se del caso anche tramite apposita rateizzazione, della quota di contributi previsti a loro carico dalla legislazione vigente.

Da ultimo, non c’è dubbio che la misura proposta consentirebbe di scongiurare un sicuro, abnorme contenzioso giurisdizionale, con ulteriore aggravio di spese a carico dello Stato: infatti, come si è già osservato, in mancanza di un intervento normativo che ripristini la disciplina del sistema pensionistico, avuto riguardo agli emolumenti maturati durante il servizio e temporaneamente « congelati » – con conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico – si determinerebbe un’ingiusta penalizzazione per il personale in questione, il quale si vedrebbe costretto a ricorrere all’autorità giudiziaria competente al fine di scongiurare l’applicazione, in modo permanente, della misura di « congelamento » retributivo, qualificata, invece, espressamente, in fase di introduzione, come eccezionale e temporanea.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 21, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano ai fini pensionistici. La rideterminazione e la riliquidazione dei trattamenti pensionistici ai sensi di quanto disposto dal primo periodo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015.

2. Le somme dovute dal personale dipendente come quota contributiva pensionistica a proprio carico, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, possono essere, su richiesta dell'interessato, rateizzate per un periodo non superiore a cinque anni.

## Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



\*18PDL0061340\*